



SENT. 59/2025

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela Acanfora Presidente

Ida Contino Consigliere

Nicola Ruggiero Consigliere

Maria Cristina Razzano Consigliere-Relatrice

Ilaria Annamaria Chesta Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 59779 del Registro di Segreteria,

promosso da OMISSIS nata a OMISSIS, in data OMISSIS, (c.f.

OMISSIS, rappresentata e difesa, dall' Avv. Matteo Pavanetto con la

quale è elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta

elettronica matteo.pavanetto@ordineavvocatiforlicesena.eu

contro

INPS, in persona del Dirigente Generale della Direzione Centrale

Pensioni, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 ed

elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29,

unitamente agli Avvocati Sergio Preden

(avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri

(avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico

(avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo



SENT. 59/2025

(avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti

(avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), dai quali è

rappresentato e difeso giusta procura in calce alla memoria di

costituzione

avverso

la sentenza n. 11/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione

Emilia-Romagna, depositata in data 20 gennaio 2022.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 10 dicembre 2024, con

l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice Cons.

Maria Cristina Razzano, l'Avv. Giuseppina Giannico per l'INPS

appellato; nessuno è presente per l'appellante.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di

causa.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha respinto il ricorso

promosso dall'odierna appellante volto alla declaratoria del diritto al

ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico ex art.

54 d.P.R. n. 1092/1973, quale ex appartenente al Corpo dei Vigili del

Fuoco (d'ora in avanti CNVVF), non disponendo la stessa lo *status* di

“militare”.

Con atto depositato in data 1° marzo 2022, ritualmente notificato, la

soccombente ha promosso appello, lamentando la “*Violazione e/o*

falsa applicazione dell'art. 54 DPR 1092/73 e dell'art. 1, comma 12,

della legge 335/95 - difetto totale di motivazione circa la non



applicabilità alla fattispecie dell'art. 61 DPR 1092 del 1973 dettato per i VVFF". Dopo aver evidenziato l'errore materiale, più volte ripetuto nella sentenza di primo grado, precisando di NON aver mai espletato servizio in Polizia Penitenziaria, ma nel CNVVF precisa, altresì, di non aver mai contestato di non possedere lo stato di "militare", sostenendo, invece che l'art. 54 DPR 1092 del 1973 si applichi, appunto anche ai VVFF, in forza dell'espresso richiamo contenuto nel successivo art. 61 d.P.R. n.1092 del 1973 che rinvia alle disposizioni del Testo unico sul personale militare, tra cui l'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 1092 del 1973. D'altra parte, non potrebbe sostenersi l'intervenuta abrogazione ad opera della l. 335 del 1995 di tale norma (art. 61), atteso che, proprio l'art. 1 c. 12 lett. a) di tale legge, dettata in tema di pensioni attribuite con il sistema misto, fa salvo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla data di entrata in vigore del nuovo regime. Richiama a tal proposito, precedenti della giurisprudenza contabile. Ha concluso per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza nei sensi di cui in parte motiva.

Con memoria depositata in data 29 ottobre 2024, si è costituito in giudizio l'INPS, che ha chiesto il rigetto del gravame, alla luce delle argomentazioni esposte nella sentenza, rimettendosi a giustizia per ogni decisione conforme ai precedenti richiamati dall'appellante.

In data 26 novembre 2024, il difensore dell'appellante ha depositato una breve memoria integrativa con la quale ha chiesto il passaggio in decisione della causa, riportandosi alle conclusioni rassegnate.



All'udienza odierna, sentita la procuratrice presente per l'INPS che, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate, ne ha chiesto l'accoglimento, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. Va anzitutto premesso, in via pregiudiziale, che, pur constatando l'assenza del difensore nell'odierna udienza di discussione, il Collegio ritiene che la controversia possa trovare comunque definizione, senza disporre il rinvio ad altra data, altrimenti previsto dall'art. 196 c.g.c. La *ratio* di tale disposizione del codice di giustizia contabile è infatti chiaramente finalizzata a contemperare sia la regolarità del contraddittorio a tutela del diritto di difesa, sia la ragionevole durata dell'attività processuale a garanzia della celerità ed economicità della funzione giurisdizionale, entrambi i principi codificati dall'art. 111, commi 2 e 3, Cost.. Senonchè nel presente giudizio il difensore dell'appellante, pur non essendo comparso in udienza, ha però manifestato, con una breve memoria espressamente indicante la data dell'odierna udienza, il proprio intendimento a far sì che il giudizio venga comunque definito pur in sua assenza.

2. Nel merito l'appello è infondato e non merita accoglimento.

Non v'è dubbio che appare consolidato l'orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione (*ex plurimis* Sez. II centr. app. n. 3 del 205 che richiama Sez. II centr. app. nn. 52, 53, 132 del 2024, 13, 14, 72, 101, 200 del 2023, 624, 532, 501 del 2022, 389/2021; Sez. I app., n. 91/2022; Sez. III app., n. 85/2022 e n.



280/2021) alla cui stregua si è ritenuto estensibile la disciplina dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 agli ex appartenenti al CNVVF.

Occorre, tuttavia, delimitare l'esatto perimetro di tale opzione ermeneutica e, a tale scopo, bisogna recuperare l'evoluzione normativa, almeno nelle sue linee essenziali.

Il CNVVF nasce con la legge 27 dicembre 1941 n. 1570 con stampo prevalentemente militare ma con la legge 13 maggio 1961 n. 469 è stato avviato un progressivo processo di "smilitarizzazione" del Corpo *de quo*, con applicazione, per tutti coloro che erano in organico, delle norme inserite nel Testo unico degli impiegati civili dello Stato. Con la successiva legge 31 ottobre 1961 n. 1169, è stato istituito il Ruolo Tecnico Antincendi, comprendente una carriera direttiva e una di concetto.

Dopo il riordino delle funzioni con legge 8 dicembre 1970 n. 996, i servizi espletati dai Vigili del fuoco hanno assunto una caratterizzazione più marcatamente civile con la legge 27 dicembre 1973, n. 850: scompaiono le vecchie denominazioni di origine militare del personale permanente operativo ("Ufficiali", "Sottufficiali" o altro), e l'organico del CNVVF, con compiti strettamente operativi, viene ad essere così composto: a) Carriera direttiva: Dirigenti e Ispettori (ruolo tecnico); b) Carriera di concetto: Geometri e periti (ruolo tecnico); c) Carriera dei capo reparto e dei capo squadra; d) Carriera dei vigili. Per la prima volta, inoltre, in organico compare il personale del ruolo amministrativo-contabile con funzioni di



supporto al Corpo.

Tale netta distinzione tra personale con funzioni operative e personale *stricto sensu* “amministrativo” è fondamentale per la comprensione del trattamento pensionistico.

Dopo soli due giorni, infatti, viene pubblicato il d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, il cui art. 61 - nell’ambito del titolo III Capo III dedicato al trattamento di quiescenza applicabile al personale militare (Capo II) - viene dedicato ai “Servizi antincendi e corpo forestale”, prevedendo che *“Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali”* (comma 1) e che (comma 3) *“Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ... si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52”*.

La norma si riferisce chiaramente al solo personale avente compiti “operativi”, assimilabili a quelli “militari”, tanto da poterne ritenere estensibile il trattamento di quiescenza, ma con netta esclusione del personale addetto all’area amministrativa.

Tutti gli aspetti riguardanti lo stato giuridico, economico, ordinamentale ed organizzativo di detto personale è rimasto disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in particolare, da quelli della specifica area di contrattazione riguardante il comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato



(Aziende), posto che il d.lgs. n. 165/2001 non ha annoverato tra il personale escluso dalla privatizzazione del rapporto di lavoro i dipendenti del CNVVF.

Il CCNL comparto Aziende personale non dirigente, parte normativa 1998/2001, sottoscritto in data 24 maggio 2000, rinvia al nuovo sistema di classificazione del personale articolato nelle aree A, B e C e suddivise in tre settori: settore operativo, settore aeronavigante e settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici. Tale classificazione è rimasta in vigore, pur dopo l'entrata in vigore della legge 30 settembre 2004, n. 252, il cui art. 1, che, nell'aggiungere il comma 1-bis all'articolo 3 del d.lgs. n. 165/2001, ha modificato la disciplina ed ha previsto che il rapporto di lavoro del personale del CNVVF (escluso il personale volontario e quello di leva) sia regolato da norme di diritto pubblico e, quindi, secondo autonome disposizioni ordinamentali.

Il successivo articolo 2 della medesima legge ha demandato al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale in esame e del relativo trattamento economico, con riserva di continuare ad applicare, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Come precisato proprio nella circolare INPDAP n. 40 del 13 settembre 2005, i *“dipendenti dei settori operativo ed aeronavigante sono destinatari delle normative dirette alla generalità degli impiegati civili dello Stato ma nei loro confronti trovano applicazione anche*



norme speciali, vale a dire riguardanti esclusivamente il CNVVF ed il personale militare. Ciò in quanto, originariamente tale Corpo aveva un organico costituito da ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili considerati ufficiali di polizia giudiziaria (ufficiali e sottufficiali) ed agenti di polizia giudiziaria (vigili scelti e vigili)”.

Al contrario, il personale amministrativo svolge funzioni di supporto alle attività prettamente operative e, ai fini pensionistici, è destinatario delle disposizioni vigenti per il personale civile dello Stato di cui al d.P.R. n.1092/1973 e successive modificazioni ed integrazioni; per esplicita disposizione normativa (articolo 33, comma 2, della legge n. 930/1980) nei confronti di questo personale non trovano applicazione le particolari disposizioni legislative derogatorie che riguardano il personale del CNVVF, in considerazione dei particolari compiti operativi che ad esso sono affidati.

Pertanto, tra il personale del supporto amministrativo rientrano anche coloro che per effetto di quanto disposto dagli articoli 21 e 22 della già citata legge n. 930/1980 sono transitati dalle amministrazioni provinciali ai comandi provinciali del CNVVF per i quali, ai fini pensionistici e previdenziali, continua a sussistere il mantenimento dell'obbligo di iscrizione alla CPDEL (articolo 28).

In attuazione dell'articolo 2 della l. 30 settembre 2004, n. 252 e nell'ambito della riorganizzazione dell'ordinamento del Corpo *de quo*, finalizzata ad adeguare il regime di impiego sia alla natura civile che alla nuova regolamentazione dell'impiego alla dipendenza da Amministrazioni pubbliche, è stato emanato il decreto legislativo 13



ottobre 2005, n. 217 (recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”) - modificato prima dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97 e successivamente dal d.lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 - che ha continuato a distinguere il personale (direttivo e non direttivo) addetto al settore dei servizi operativi ed aeronaviganti, da quello (direttivo e non direttivo) dei servizi amministrativi, tecnici e informatici.

Un ulteriore riassetto del CNVVF si è avuto con il d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 che, pur ribadendo che si tratta di *“una struttura dello Stato ad ordinamento civile, ha riorganizzato su base territoriale ed anche volontaristica la disciplina normativa inerente all’organizzazione, ai compiti e al funzionamento del personale dei vigili del fuoco”*, ha precisato, all’articolo 35, le norme precedenti abrogate, fra le quali non vi è, appunto, l’art. 61 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

3. Il quadro normativo – estremamente composito e variegato – sopra sintetizzato consente di escludere l’applicazione dell’art. 61 cit. al personale amministrativo, trattandosi di norma che, facendo espresso rinvio alle *“carriere”* in quel momento vigenti, esclude che al personale amministrativo possa essere riconosciuto il trattamento pensionistico proprio dei *“militari”*, compreso l’art. 54 invocato.

4. Nel caso di specie, l’appellante risulta essere stata collocata in pensione quale Direttore Vice Dirigente Logistico Gestionale del CNVVF, e nel prospetto riepilogativo INPS, versato nel fascicolo di primo grado (doc. n. 1 modello 5007) con allegata determina di



pensione, la qualifica all'atto di cessazione dal servizio a decorrere dall'1/10/2020 è quella di funzionario amministrativo. Orbene, nel citato d.lgs. n. 217/2005 si distingue, come già precisato, il personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative (TITOLO I, Capo I) dal personale non direttivo e non dirigente inserito nei ruoli tecnico-professionali (TITOLO I, Capo IV) nei quali compare il ruolo degli ispettori logistico-gestionali /Sezione III). Gli ispettori logistico-gestionali svolgono *“nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni amministrative e contabili, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora all'attività di organizzazione e partecipa alla gestione e al controllo delle attività amministrative e contabili; svolge attività amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino, di tenuta e gestione di archivi; segue le procedure di acquisto e la valutazione di offerte nonché la conformità di forniture secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici; in assenza di professionalità superiori, può svolgere funzioni di consegnatario e di cassa, anche con servizio di sportello; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di*



componente, alle commissioni di esame; svolge funzioni di segretario in commissioni, anche di concorso; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato” (art. 77).

La differenza tra i ruoli permane nell'ambito dell'*ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, contenuto nel TITOLO II del richiamato testo normativo, che parimenti distingue tra i ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative (Capo I) e quelli tecnico-professionali (Capo II) nei quali sono inseriti i ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali (Sezione I). Ai dirigenti e direttivi logistico-gestionali sono attribuite funzioni eminentemente amministrative, e, in particolare, compiti *“di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività amministrative e contabili, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti”* (art. 154).

Dal detto inquadramento giuridico e fattuale discende l'esclusione del regime pensionistico parametrato a quello del personale militare.

5. L'appello deve essere, pertanto, rigettato e, per l'effetto, deve essere confermata la sentenza di primo grado sia pure con diversa motivazione.

Le spese di lite, in considerazione della novità della questione trattata, devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto,



SENT. 59/2025

conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 19 MARZO 2025

p. IL Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 19 MARZO 2025

p. IL Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto



SENT. 59/2025

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 19 MARZO 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco